

## **Codice di Diritto Canonico**

(promulgato da S.S. Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983)

### **Canone 804**

§ 1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali in questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.

§2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano **eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.**

### **Canone 805**

È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.

## **Delibera n. 41 della CEI**

(approvata dalla XXXII Assemblea Generale-Roma 14-18 maggio 1990)

### **RICONOSCIMENTO E REVOCA DELL'IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE**

§1 L'Ordinario del luogo che riceva da parte di fedeli laici, religiosi, chierici domanda per il riconoscimento dell'idoneità ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare l'Ordinario del luogo deve accertarsi, mediante documenti, testimonianze, colloqui o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica.

L'Ordinario del luogo riconosce l'idoneità mediante proprio decreto.

§2 L'Ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 805 e 804 §2, l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica al docente del quale sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

§3 Ricorrendo le circostanze di cui al §2, l'Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell'idoneità convoca l'insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni.

Lo stesso Ordinario esamina e valuta i documenti e le memorie eventualmente presentati dall'insegnante entro i dieci giorni successivi alla data fissata per l'incontro

e, se richiesto, si rende disponibile per un ulteriore incontro, da tenersi in ogni caso non oltre venti giorni dal primo.

Il decreto di revoca dell'idoneità deve essere fornito di motivazione ai sensi del can. 51, e regolarmente intimato ai sensi dei cann. 54-55-56.

L'Ordinario del luogo dà comunicazione all'autorità scolastica competente che l'idoneità è stata revocata quando il decreto di revoca è divenuto definitivamente esecutivo.

### **Deliberazione della Cei circa il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e cattoliche**

(approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma, 6- 10 maggio 1991)

§1 L'Ordinario del luogo deve accertarsi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto.

A tale scopo, nel verificare, a norma della delibera n.41 § 1, le domande che riceve da parte di fedeli, normalmente si atterrà ai seguenti criteri:

**1. Per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna o elementare,** disponibili a insegnare religione cattolica: la verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell'interesse effettivamente dimostrato dal candidato per l'insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamento in ordine all'insegnamento della religione cattolica o dall'impegno di parteciparvi a breve scadenza.

La necessaria coerenza con i valori da proporre nell'insegnamento della religione cattolica impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

**2. Per coloro che aspirano a incarichi di insegnamento della religione cattolica:**

**2.1.** Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l'Ordinario si accerta che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l'incarico cui aspira, mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente.

**2.2.** Per quanto riguarda l'abilità pedagogica, l'Ordinario si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la propria preparazione pedagogica (p.es. seguendo il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l'insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui a prove.

**2.3.** Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l'Ordinario, oltre a verificare che non risultino da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.

## **Delibera n. 42 bis della Cei**

(approvata dallo XXVIII Assemblea Generale - Roma, 18-22 maggio 1987)

### **INCARICO DELL'INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE A RELIGIOSI O RELIGIOSE IN POSSESSO DI QUALIFICAZIONE RICONOSCIUTA DALLA CEI**

1 Questa delibera è stata approvata a norma dell'art 18 dello Statuto della Cei e pertanto non è vincolante.

#### **Determinazione dei criteri di qualificazione e procedura per la verifica**

*La Conferenza Episcopale Italiana*

- visto il canone 804, §1 a §2;

- visto il punto 4.4, lettera a) dell'Intesa stipulata il 14 dicembre 1985 tra il Presidente della

C.E.I. e il Ministro della Pubblica Istruzione;

- vista la Delibera n. 41 sull'Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

adottata dalla XXVI Assemblea Generale;

- vista la Nota pastorale della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, la catechesi

e la cultura della Commissione Episcopale per l'educazione cattolica: «La formazione teologica nella Chiesa particolare» del 19 maggio 1985, nn. 7, 8, 10, 11, 12;

**DELIBERA**

**§1** L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari può essere affidato a religiosi o religiose che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di qualificazione:

- diploma di scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose;

- diploma di cultura teologica rilasciato da una Scuola di formazione religiosa;

- attestato di positiva partecipazione a un corso equipollente alla Scuola di formazione teologica.

**§2** L'Ordinario del luogo, prima di procedere a riconoscere l'idoneità del religioso/a a norma del can. 804, §2, è tenuto a verificarne la qualificazione.

A tale scopo richiede all'interessato l'esibizione dei suoi titoli di studio e nel caso del diploma rilasciato da Scuola di formazione teologica o altro curriculum equipollente e verifica la effettiva corrispondenza dei corsi frequentati ai requisiti previsti dal n. 12 della Nota pastorale del 19 maggio 1985 richiamata in premessa.